

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2021 - 2023

Comune di San Raffaele Cimena Città Metropolitana di Torino



Premessa

L'amministrazione comunale nel corso del 2020 si è trovata ad agire in una situazione di assoluta difficoltà e straordinarietà condizionata dalla pandemia da Covid.19 e dalla conseguente crisi economica. Pertanto il Dups 2021/2023 riflette sia nella parte entrata che spesa di questa crisi economica attuale

Il presente Documento unico di programmazione è stato redatto nella forma semplificata, come previsto per gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, dal D.lgs. 23.06.2011 n.118, aggiornato dal D.M. 20.05.2015 e dal recente Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio e Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie del 18 Maggio 2018, che ha recepito la Proposta della Commissione Arconet e ha modificato i punti 8.4 e 8.4.1 del Principio della Programmazione.

A ciò si aggiunga che in base alle modifiche apportate ai principi contabili della programmazione il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) la Giunta approva e presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio di ciascun anno, con una novità rispetto al recente passato.

Il documento individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Ogni anno saranno verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione, con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico-finanziaria. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati. In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell'Ente e di bilancio durante il mandato.

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'Ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato).

Gli obiettivi individuati per ogni missione/programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono vincolo per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione/programma deve "guidare", negli strumenti di programmazione, l'individuazione degli atti e dei mezzi strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi devono essere controllati annualmente al fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'Ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

Il DUP semplificato comprende, inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione:

- a) l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- b) la programmazione dei lavori pubblici;
- c) la programmazione del fabbisogno di personale;
- d) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

La realizzazione dei lavori pubblici degli Enti Locali deve essere svolta in conformità con un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

La programmazione del fabbisogno di personale deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, l'Ente individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'Ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni

patrimoniali” quale parte integrante del DUP. La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico-amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

È utile inoltre evidenziare che dopo anni di blocco delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, dal 2019 è cessata la sospensione degli effetti delle deliberazioni comunali in aumento, disposta in origine dall'articolo 1, comma 26, della legge 208/2015. Per i Comuni, a livello generale, torna utilizzabile la leva tributaria, anche se sono numerosi gli enti locali che hanno già raggiunto negli anni passati il livello massimo consentito del prelievo. La sospensione degli aumenti tributari non riguardava la Tari e neppure l'imposta di soggiorno e il contributo di sbarco. Per questi ultimi due prelievi addirittura i commi 4 e 4 bis, articolo 13, del DL 50/2017 hanno consentito la loro introduzione o la variazione delle relative tariffe anche dopo i termini di approvazione del bilancio di previsione, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 169, legge 196/2006. Erano fuori dal blocco anche gli enti in riequilibrio pluriennale e gli enti in dissesto. Inoltre, restavano fuori tutte le entrate non tributarie, quali per esempio il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) e le tariffe dei servizi a domanda individuale.

In assenza di nuove normative, sono quindi iscrivibili a bilancio per ora le stesse previsioni anche per il triennio 2021/2023. Il mondo della gestione dei rifiuti e della determinazione dei costi del servizio, dell’organizzazione del servizio e delle conseguenti tariffe necessita di una serie di riflessioni in prospettiva che verranno di seguito gestite nell’apposito quadro dei tributi

Adempimenti bilancio consolidato

Il bilancio consolidato è invece facoltativo per gli enti con meno di 5mila abitanti, anche se per l'anno 2018 hanno tenuto la contabilità economico-patrimoniale. L'articolo 233-bis, comma 3 del Tuel, dopo le modifiche della legge 145/2018, prevede infatti la possibilità per i piccoli enti di non predisporre il bilancio consolidato. Questa facoltà va però esplicitata in una delibera dell'ente, che va inviata alla Bdap.

Nuovi prospetti bilancio e risultato presunto di amministrazione

Dovranno essere redatti solo nell'ipotesi in cui l'ente iscriva in bilancio quote del risultato presunto di amministrazione i nuovi prospetti, allegati a/1, a/2 e a/3, introdotti dall'11° DM di aggiornamento al D.lgs. n. 118/ 2011, che saranno obbligatori a partire dal bilancio di previsione 2021-23 (e non da quello riferito al 2020-22). Diversamente, se l'ente non applica avanzo fra le entrate del bilancio di previsione, i prospetti non andranno allegati al documento.

Le novità del decreto ministeriale 1 agosto 2019, in vista della redazione dei documenti di programmazione per il prossimo anno, inducono a richiamare le regole contabili vigenti per applicare le quote del risultato presunto di amministrazione al bilancio di previsione 2020.

Prima dell'approvazione del rendiconto, o con successiva variazione, l'ente può iscrivere nel bilancio di previsione quote del risultato presunto 2019 accantonate e vincolate. Invece le quote del risultato di amministrazione destinate e libere possono essere utilizzate solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione presunto è consentito, in base all'articolo 42 del D.lgs. n. 118/2011 e dell'articolo 187 del D.lgs. 267/2000, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche durante l'esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente. Se l'ente applica quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al bilancio di previsione 2021 la Giunta Comunale è tenuta ad approvare, entro il 31 gennaio, l'aggiornamento del prospetto relativo al risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio, basato su dati di preconsuntivo, relativo esclusivamente a tutte le entrate e le spese vincolate. Per l'applicazione delle quote accantonate, invece, la verifica è richiesta per tutte le entrate e tutte le spese dell'esercizio precedente.

Poiché tali verifiche analitiche devono essere illustrate nella nota integrativa per il bilancio 2021-23 è possibile utilizzare come strumento di verifica e/o allegare alla relazione i nuovi allegati a/1, a/2; l'allegato a/3 rileverà solo nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato successivamente all'approvazione del rendiconto di gestione. D'altra parte il rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 deve comprendere tali nuovi allegati.

Se dal prospetto del risultato presunto di amministrazione l'ente risulta in disavanzo, un ulteriore vincolo condiziona l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata e accantonata del risultato presunto: si deve tener conto del limite quantitativo fissato dalla legge di bilancio 2019. Nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020, spiega la norma, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. L'importo utilizzabile è pari a quanto riportato alla lettera A) di tale prospetto, al netto della quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Infine, nel caso in cui l'importo della lettera A) del medesimo prospetto sia negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria del fondo crediti di dubbia esigibilità o del fondo anticipazioni di liquidità: l'importo dell'avanzo applicabile si riduce, ed è pari alla quota di disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Finanziamento spese di progettazione

Avanzo, proventi concessori ed entrate correnti anche non ripetitive costituiscono le principali leve a disposizione delle amministrazioni pubbliche locali per finanziare il «parco progetti» laddove si tratti del primo livello di progettazione da iscrivere nell'ambito delle spese correnti. La modifica al principio applicato recata dal decreto Mef del 1° marzo 2019, destinato a operare a regime anche per l'attività di riaccertamento 2019 ha avuto anche il merito di definire il trattamento contabile delle spese di progettazione e in particolare i presupposti che ne consentono l'iscrizione in conto capitale laddove si tratti del livello minimo legato alla fattibilità tecnica ed economica.

È così chiarito, ora, che la spesa riguardante il livello minimo di progettazione richiesto ai fini dell'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici è registrata nel bilancio di previsione prima dello stanziamento riguardante l'opera relativa. In tale caso, l'iscrizione della spesa nella parte investimenti è condizionata all'individuazione, da parte dei documenti di programmazione dell'ente concernenti la realizzazione delle opere pubbliche (Dup), in modo specifico, dell'investimento da eseguire con le correlate modalità di copertura finanziaria. Di converso, la spesa va inserita nell'ambito della gestione corrente, con un effetto certamente penalizzante dal punto della gestione finanziaria, considerando le rigidità e le problematiche che caratterizzano tale segmento del bilancio.

Nondimeno, nella prospettiva della ricerca delle possibili fonti di copertura finanziaria, merita di essere valorizzata la circostanza che sia spesa non ricorrente, con la conseguenza che sono utilizzabili le risorse con eguale caratteristica, come le entrate correnti non ripetitive (per esempio - come da allegato 7 – le entrate da recupero dell'evasione) e si può certamente impiegare l'avanzo di amministrazione disponibile, in qualsiasi parte dell'esercizio, trattandosi di spese a carattere non permanente. Anzi, va osservato – in proposito - che talora gli enti hanno difficoltà a dare dimostrazione della destinazione delle risorse non ricorrenti al finanziamento di spese non ricorrenti, considerando la forte rigidità che caratterizza la gestione finanziaria nella prospettiva di attestare la sussistenza dei necessari equilibri qualitativi.

Peraltro, non va dimenticato che in base alla previsione contenuta nella legge n. 232/2016, pure i proventi concessori possono essere destinati al finanziamento di spese per la progettazione di opere pubbliche, con un'opzione che favorisce altresì e congiuntamente la quadratura della parte corrente. In proposito, tra l'altro, si è espressa anche la Commissione Arconet con la Faq n° 28, che ha chiarito che la disposizione in questione individua un insieme di possibili destinazioni, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità dell'ente, con la conseguenza che tale elenco, previsto dalla legge, non rappresenta un vincolo di destinazione specifico ma una generica destinazione ad una categoria di spese.

Fondi per investimenti green

La legge di bilancio produrrà una «riduzione di diversi decimali» nella pressione fiscale, non solo rispetto al tendenziale scritto nel Def di aprile (dato ovvio con lo stop agli aumenti Iva) ma anche rispetto al 2019. Ci sarà però lo spazio per mettere 15 miliardi aggiuntivi in tre anni per gli investimenti: 9 miliardi "nuovi" saranno inseriti nel Green New Deal, articolato in due fondi per PA centrale e locale, e gli altri 6 finiranno nel capitolo degli investimenti privati.

Effetto dell'avanzo sui nuovi equilibri

L'introduzione dei nuovi equilibri di bilancio disposta dal Dm 1° agosto 2019 rivoluziona la gestione delle risorse del bilancio e richiederà ai responsabili finanziari lo sviluppo e il perfezionamento di nuove tecniche contabili, necessarie per garantire il pareggio di competenza. Se l'applicazione dell'avanzo di amministrazione al bilancio di previsione sortisce effetti positivi, vediamo ora cosa accade agli equilibri nel caso in cui l'ente decida di accantonare o vincolare quote nel risultato di amministrazione.

Nel nuovo prospetto degli equilibri gli enti sono chiamati a valorizzare con il segno negativo (con conseguente penalizzazione sul saldo) le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione prodotte nell'esercizio di competenza. Più in particolare:

a) in base a quanto indicato nel prospetto a.1 dedicato alla determinazione delle quote accantonate del risultato di amministrazione, gli enti portano in detrazione del saldo di competenza le quote accantonate stanziare nella missione 20 del bilancio di previsione (colonna c) del prospetto), ad eccezione del fondo di riserva. Opportunamente, però, il prospetto tiene anche in considerazione le variazioni degli accantonamenti disposte in sede di rendiconto, in quanto gli enti (nella colonna d) devono inserire gli incrementi o le diminuzioni degli accantonamenti rispetto al calcolo

automatico che si ottiene partendo dagli accantonamenti al 31/12 dell'esercizio precedente (+), dalle quote applicate al bilancio di previsione (-) e dagli accantonamenti stanziati nel

bilancio (+). Se, ad esempio, l'ente aveva accantonato a fondo rischi contenzioso nel rendiconto 2018 la somma di 100, nel bilancio di previsione lo stanziamento era 20, a rendiconto 2019 si potrà confermare la somma di 120 (100+20) e, in questo caso, i 20 finanziati dalla competenza graveranno sull'equilibrio, oppure potrà variare tale importo. Con effetti diametralmente opposti a seconda che la variazione sia positiva o negativa.

Infatti, se invece di 120 l'ente ritiene di accantonare al 31 dicembre 110, per una valutazione di minore rischio, la riduzione dell'accantonamento aumenterà il saldo. Se invece l'ente ritiene di aumentarlo, ad esempio a 150, utilizzando 30 dall'avanzo libero non ancora applicato, il saldo diminuirà. Questa impostazione è valida per tutti gli accantonamenti, a eccezione del fondo crediti di dubbia esigibilità, perché per questa voce le colonne c) e d) vengono valorizzate partendo dall'importo determinato a rendiconto.

b) in base a quanto indicato nel prospetto a.2 dedicato alla determinazione delle quote vincolate, negli equilibri di bilancio confluiscono le risorse vincolate non impegnate prodotte dalla competenza che sono così calcolate:

- avanzo vincolato applicato al bilancio (+)
- entrate vincolate accertate in competenza (+)
- impegni di competenza o F.P.V. finanziati da avanzo o da entrate vincolate di competenza (-)
- economie di spesa da impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato al 1/1 (+)

La somma algebrica così ottenuta viene portata in detrazione del risultato di competenza, al fine di determinare gli equilibri di bilancio. Come si può notare, non viene considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata al 1/1 e, quindi, non devono essere considerati nel calcolo gli impegni di competenza e il fondo pluriennale vincolato di spesa finanziati dal fondo pluriennale vincolato iniziale. Ciò costituisce una ulteriore complicazione nei già intricati calcoli degli equilibri, che metterà a dura prova i servizi finanziari.

Non rilevano, invece, sul saldo le quote di avanzo libero o destinato che, a rendiconto, si producono in aumento o in diminuzione rispetto all'anno precedente. In conclusione, mentre l'applicazione al bilancio di avanzo libero e destinato non impegnato aumenta il saldo e migliora gli equilibri di competenza, l'ulteriore accantonamento di risorse a rendiconto rispetto a quelle disponibili penalizza il saldo, in quanto si presume che tale incremento venga sempre finanziato con risorse di competenza. È evidente quindi come la nuova impostazione richieda agli enti di anticipare almeno a novembre la valutazione degli accantonamenti, al fine di effettuare le opportune variazioni di bilancio e garantire il mantenimento degli equilibri.

Utilizzo dell'avanzo di amministrazione

L'avvio del cantiere del nuovo bilancio di previsione 2021-2023 pone gli enti di fronte alla necessità di reperire le risorse per il finanziamento dei nuovi investimenti, che saranno inseriti nell'elenco annuale delle opere pubbliche. Per questi interventi, infatti, il Dm 14/2018 (articolo 3, comma 8) prevede l'obbligo di iscrizione in bilancio con previsione di una copertura finanziaria che, se non deve essere certa, deve tuttavia avere i requisiti della veridicità e attendibilità. Gli enti che dispongono di rilevanti quote di avanzo destinato sono costretti ad attendere l'approvazione del rendiconto per utilizzarle a finanziamento degli investimenti. Che fare quindi? Le possibili strade da seguire possono essere le seguenti:

- inserire nell'elenco annuale delle opere pubbliche altre fonti di copertura degli investimenti, come ad esempio i mutui (laddove sussista capacità di indebitamento), ma al prezzo di caricare sul bilancio anche l'onere delle rate di ammortamento;
- sospendere l'inserimento di tali opere nell'elenco annuale e nel programma triennale, rinviando ad una successiva variazione post rendiconto il loro inserimento;
- inserire queste opere nel secondo e terzo anno del programma triennale, per le quali non è prevista la coerenza con il bilancio di previsione, per poi anticiparle alla prima annualità dopo il rendiconto.

Ricordiamo infine che gli enti hanno la possibilità di apporre all'avanzo libero e destinato un vincolo formale di destinazione a specifiche spese, qualora utilizzino entrate straordinarie (come l'avanzo) già accertate e riscosse e che non si trovino in disavanzo di amministrazione o presentino debiti fuori bilancio non finanziati. L'apposizione di questo vincolo deve risultare da una specifica delibera di consiglio comunale e, a tali condizioni, l'avanzo (destinato o libero) si trasforma in avanzo vincolato. Se non vengono impegnate nell'esercizio, le risorse ritornano in avanzo ma questa volta tra le quote "vincolate" che, ancorché presunte, potranno essere applicate al nuovo bilancio di previsione.

Resta il dubbio se l'apposizione del vincolo presupponga, durante l'esercizio, anche l'applicazione al bilancio della quota di avanzo con iscrizione della spesa da finanziare, oppure no. Riteniamo che tale passaggio sia necessario perché, una volta approvato il rendiconto, non risulta possibile fino al nuovo rendiconto modificare la composizione del risultato di amministrazione (salvo il caso del fondo crediti di dubbia esigibilità). Solo applicando l'avanzo che si

intende vincolare al bilancio di previsione, tale posta esce dal vecchio risultato di amministrazione e, girando sulla competenza, può trasformarsi in avanzo vincolato presunto senza dover attendere il nuovo rendiconto.

Fondo garanzia crediti commerciali

Se non ci saranno proroghe nella legge di bilancio 2021, dall'anno prossimo molti enti locali dovranno accantonare a titolo I spesa una somma rilevante (come da art. 1 comma 862 Legge 145/2018) con delibera di Giunta. La somma sarà calcolata in base a percentuali dall' 1 al 5 per cento dello stanziato sul macroaggregato 3 di spesa corrente.

Per evitare tale nuovo pesante accantonamento che rischia di mettere in crisi i bilanci degli enti locali ci sono due condizioni da rispettare:

PRIMA CONDIZIONE: i debiti commerciali scaduti, ovvero fatture ricevute per lavori, servizi, forniture, prestazioni professionali, al 31.12.2020 sono inferiori del 10% rispetto ai debiti commerciali scaduti al 31.12.2019? Se la risposta è SI, vuol dire che l'ente ha rispettato una condizione. SE la risposta è NO, l'ente ha ancora una carta di riserva da giocare, ovvero: i debiti commerciali scaduti sono inferiori al 5% delle fatture ricevute nel 2020? Se la risposta è SI, l'ente ha raggiunto una condizione positiva. Se la risposta è NO l'ente entro il 28 febbraio 2021 dovrà accantonare a Titolo I spesa 2021 il 5% del macroaggregato acquisti beni e servizi, con adeguamento in caso di variazioni incrementative dello stanziamento.

SECONDA CONDIZIONE: i pagamenti dell'ente presentano un indicatore di ritardo annuale, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno 2020 (attenzione: non 2019), rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Se la risposta è SI l'ente ha rispettato la condizione. Se la risposta è NO l'ente deve effettuare un accantonamento 2021 a Titolo I di importo variabile dal 1% al 5% in base ai giorni di ritardo (vedasi comma 862 sotto riportato). Le due condizioni non si cumulano, nel senso che se un ente non rispetta sia la condizione 1 sia la condizione 2, applica comunque una sanzione, leggasi accantonamento, del 5%. Adesso, quindi, occorre fare i primi calcoli, per affrontare per tempo la situazione.

Richiamo normativo:

Legge 145/2018 – Legge di bilancio 2019 art. 1 commi da 858 a 863 858. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le disposizioni di cui ai commi da 859 a 872 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 860. Gli enti del Servizio sanitario nazionale applicano le misure di cui al comma 865. Per l'applicazione delle predette misure, si fa riferimento ai tempi di pagamento e ritardo calcolati sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente e al debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.

862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

863. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Nel 2020 e nel 2021 gli enti locali, ai sensi del comma 79 della [legge di bilancio per il 2020](#), possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100%, a condizione che abbiano rispettato i tempi di pagamento dei debiti commerciali nell'esercizio precedente a quello di riferimento.

Tale condizione è verificata mediante l'elaborazione dell'indicatore di riduzione del debito pregresso e di quello di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della [legge n. 145 del 2018](#).

Come anticipato nella [Nota di lettura ANCI-IFEL alla legge di bilancio](#), gli enti locali, limitatamente al 2020, potranno calcolare gli indicatori riferiti al 2019 sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili degli enti. Ad affermarlo è la Ragioneria Generale dello Stato con la risposta al quesito n. 38 pubblicata nelle FAC dell'area Arconet ed il metodo ovviamente ha effetti anche sul bilancio 2021 e seguenti.

La determinazione del F.C.D.E. ha subito variazioni rispetto alla sua modalità di determinazione in base all' art. 107 bis D.L. 18/2020. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 è possibile calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione, o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020. Gli enti locali hanno la facoltà di sostituire le riscossioni registrate nel 2020 con quelle intervenute nell'anno 2019 ai fini del calcolo del FCDE dei titoli 1 e 3, a partire dal calcolo del rendiconto 2019 e del bilancio 2021

A ciò si aggiungano i provvedimenti già approvati con l' [art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162](#), convertito in [L. 28 febbraio 2020, n. 8](#), introduce una peculiare disciplina in tema di disavanzo degli Enti Locali. Precisamente, la disposizione normativa stabilisce puntuali prescrizioni tecniche, per il ripiano del disavanzo finanziario degli Enti Locali, eventualmente emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019. Siffatto disavanzo potrebbe determinarsi in base alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al FCDE (Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità), in sede di rendiconto negli esercizi finanziari 2018 e 2019, il ripiano del suddetto disavanzo è consentito in un periodo massimo di 15 annualità, a decorrere dall'esercizio 2021. Il ripiano è finalizzato prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria ed è consentito solo con riferimento a quella parte dell'eventuale disavanzo determinato dalla differenza tra l'importo del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018 e l'importo del FCDE accantonato in sede di approvazione del rendiconto 2019.

La disposizione normativa in esame trae origine e necessità dalla sentenza [Corte cost., 28 gennaio 2020, n. 4](#), che ha sancito l'illegittimità dell'[art. 2, comma 6, D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito in [L. 6 agosto 2015, n. 125](#), oltre che dell'[art. 1, comma 814, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#). Siffatte disposizioni normative, ora eliminate, consentivano di spalmare in trent'anni il piano di riequilibrio dei Comuni.

Ai sensi dell'[art. 39-quater](#) prima richiamato, il piano di recupero deve essere approvato con deliberazione consiliare, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di siffatta deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. In sede di piano di recupero, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati.

IL FCDE nel triennio 2021-2022-2023 ammonta rispettivamente a:

ESERCIZIO 2021 – F.C.D.E. - € 182.863,58

ESERCIZIO 2022 – F.C.D.E. - € 182.863,58

ESERCIZIO 2023 – F.C.D.E. - € 182.863,58

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione
Risultanze del territorio
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta
Servizi gestiti in forma associata
Servizi affidati a organismi partecipati
Servizi affidati ad altri soggetti
Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente
Livello di indebitamento
Debiti fuori bilancio riconosciuti
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

- a) Entrate:**
- Tributi e tariffe dei servizi pubblici
 - Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
 - Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità
- b) Spese:**
- Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale
 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
 - Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
 - Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi
- c) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa**
- d) Principali obiettivi delle missioni attivate**
- e) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali**
- f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica**
- g) Altri eventuali strumenti di programmazione**

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale e italiano. Si riportano in questo quadro le linee principali di pianificazione internazionale, nazionale e regionale elaborate dalla Banca d'Italia e si propone un riferimento dato dalla programmazione ante Covid.19.

Il Governo il 24 aprile 2020 ha approvato il Documento di Economia e Finanza per il 2020, che risente pesantemente dell'emergenza sanitaria. Esso prevede uno scostamento di bilancio pari a 55 miliardi di euro, con lo sfioramento del deficit al 10,4% del Pil.

Mentre in seno all'Ue è passata la linea italiana di apertura al "Recovery Fund", il Governo ha chiesto al Parlamento di autorizzare questo "poderoso scostamento di bilancio per dare risorse alle imprese, finanziare gli ammortizzatori sociali a favore dei lavoratori, sostenere il sistema sanitario e introdurre strumenti di tutela per tutti i cittadini in difficoltà".

Misure che devono scongiurare il rischio, più che reale, che la crisi diventi endemica e strutturale, soprattutto evitando in tutti i modi un ridimensionamento del tessuto aziendale e proteggendo l'occupazione.

Questo se le cose dal punto di vista sanitario miglioreranno. Se invece l'epidemia ci obbligherà ancora a misure drastiche, molto impattanti per l'economia, come una nuova quarantena, lo scenario sarebbe molto peggiore: servirebbero nuove chiusure delle attività produttive e restrizioni ai movimenti dei cittadini, che porterebbero il Pil a -10,6%, con pesanti ripercussioni anche sul 2021.

La perdita di opportunità di lavoro, anche occasionale, a due mesi dalla chiusura del Paese per l'emergenza Covid-19, ha portato a un aumento del 40% delle richieste di aiuti alimentari gestiti con i fondi Fead e distribuiti da associazioni come la Caritas ed il Banco Alimentare, con picchi anche superiori in alcune zone del Paese. Nel DEF il Governo si impegna anche a bloccare completamente le clausole di salvaguardia con la prossima manovra economica, impedendo un aumento dell'IVA che avrebbe effetti disastrosi sul reddito dei cittadini, già notevolmente impoverito.

Un'analisi più dettagliata della situazione esterna può ancora così sintetizzarsi.

Nei primi mesi del 2020 gli effetti della pandemia di COVID-19 si sono riflessi sull'attività produttiva e sulla domanda aggregata di tutte le economie; nell'anno la riduzione del commercio internazionale sarà molto forte.

Dopo un avvio inizialmente più rapido in Italia, l'epidemia si è diffusa in tutti i paesi dell'area dell'euro. In linea con la caduta dell'attività e della domanda aggregata e con il timore di conseguenze permanenti sull'economia, le attese di inflazione si sono ridotte in modo marcato su tutti gli orizzonti. Il Consiglio direttivo della BCE ha allentato con decisione le condizioni monetarie, adottando un ampio pacchetto di misure tra cui operazioni di rifinanziamento più espansive per sostenere la liquidità delle imprese e un nuovo programma di acquisto di titoli per l'emergenza pandemica, volto a contrastare l'aumento dei differenziali di rendimento. Il Consiglio si è inoltre dichiarato pronto a ricorrere ancora a tutti i suoi strumenti e a fare tutto ciò che è necessario per sostenere l'economia. Nel nostro paese la diffusione dell'epidemia dalla fine di febbraio e le misure adottate per farvi fronte hanno avuto significative ripercussioni sull'attività economica nel primo trimestre. Sulla base delle informazioni disponibili, la produzione industriale sarebbe scesa del 15 per cento in marzo e di circa il 6 nella media del primo trimestre; nei primi tre mesi del 2020 il PIL avrebbe registrato una caduta oggi valutabile attorno ai cinque punti percentuali e nel secondo semestre con una proiezione a fine anno del

Nelle scorse settimane il Governo ha varato significative misure espansive a sostegno del sistema sanitario, delle famiglie e delle imprese colpite dalla crisi, attraverso il rafforzamento degli ammortizzatori sociali, la sospensione di versamenti fiscali, una moratoria sui finanziamenti bancari in essere e la concessione di garanzie pubbliche sui prestiti per le imprese. Ulteriori disposizioni sono previste nelle prossime settimane. La Commissione europea ha attivato la clausola generale di salvaguardia prevista dal Patto di stabilità e crescita, che consente deviazioni temporanee dall'obiettivo di bilancio di medio termine o dal percorso di avvicinamento a quest'ultimo. Le istituzioni europee hanno inoltre predisposto un consistente ampliamento degli strumenti disponibili per fare fronte agli effetti della pandemia.

1 - Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011 n. 3113
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. 3117
di cui maschi n.1523
femmine n. 1594
di cui
In età prescolare (0/5 anni) n. 147
In età scuola obbligo (7/16 anni) n. 375
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 359
In età adulta (30/65 anni) n. 1483
Oltre 65 anni n. 753

Nati nell'anno n. 20
Deceduti nell'anno n. 33
saldo naturale: +/- +28
Immigrati nell'anno n. 148
Emigrati nell'anno n. 120
Saldo migratorio: +/- +28
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- +15

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 3.150 abitanti

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 12
Risorse idriche: laghi n. ... Fiumi n. ...
Strade:
 autostrade Km. ...
 strade extraurbane Km. ...
 strade urbane Km. 45
 strade locali Km. 8
 itinerari ciclopedonali Km. ...

strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC - adottato	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Piano regolatore – PRGC - approvato	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Piano edilizia economica popolare - PEEP	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Piano Insediamenti Produttivi - PIP	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>

Altri strumenti urbanistici (da specificare) ...

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. ...
Scuole dell'infanzia con posti n. 73
Scuole primarie con posti n. 170
Scuole secondarie con posti n. 80
Strutture residenziali per anziani n. ...
Farmacie Comunali n. ...
Depuratori acque reflue n. 2
Rete acquedotto Km. 20
Aree verdi, parchi e giardini Kmq. 1
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 370
Rete gas Km. ...
Discariche rifiuti n. ...
Mezzi operativi per gestione territorio n. 2
Veicoli a disposizione n. 3
Altre strutture (da specificare) ...

Accordi di programma n. ...

Convenzioni n.

Convenzione servizio di segreteria comunale tra i Comuni di San Raffaele Cmena e Castiglione

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Sono svolti in forma diretta tutti i servizi fondamentali, ad eccezione di quelli successivamente indicati con altre forma di gestione.

Servizi gestiti in forma associata

Sono svolti in convenzione con altri comuni:

- dal 07/10/2019 convenzione di Segreteria comunale in convenzione con il Comune di Castiglione Torinese

b) Commissione locale per il paesaggio (comune capofila) con i comuni di Castiglione e Rivalba

c) Gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive, in convenzione con i Comuni di Rivalba e Cinzano e l'Unione NET in qualità di capofila

Servizi affidati a organismi partecipati

Nel DUP devono essere esplicitati gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP). Sono inclusi in tale gruppo:

- _ gli organismi strumentali (quali le istituzioni ex art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000);
- _ gli enti strumentali, controllati e partecipati;
- _ le società controllate e partecipate.

Il Comune di San Raffaele Cimena ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il Gruppo di Amministrazione Pubblica

NOME	%
Servizi amministrativi e territoriali S.C.A.R.L.	0,521
Autorità d'ambito n. 3 Torinese	0,11
Consorzio Bacino 16	1,44
C.I.S.A. Consorzio intercomunale di servizi sociali	7,5

Con deliberazione n. 41 del 19/12/2018 il consiglio comunale ha approvato la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di San Raffaele Cimena detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017, nr. 100 :

PARTECIPAZION DIRETTE

SAT Servizi Amministrativi Territoriali S.c.r.l. 0,521%

Seta S.p.A. 027%

TRM Trattamento Rifiuti Metropolitan 0,0624%

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2019 € 1.559.584,31

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 817.915,93

Fondo cassa al 31/12/2017 € 600.656,65

Fondo cassa al 31/12/2016 € 607.115,83

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Non è stata utilizzata anticipazione di cassa nel triennio precedente.

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2018	n.	€
2017	n.	€
2016	n.	€

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3- (b)</i>	<i>Incidenza (a/b)%</i>
2019	27.670,00	2.205.938,15	1,25%
2018	36.881,32	2.082.661,81	1,77%
2017	40.615,80	2.010.464,93	2,02%

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
2019	
2018	
2017	

4 - Gestione delle risorse umane

Personale

Personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D3			
Cat.D1	2	2	
Cat.C	4	4	
Cat.B3	2	2	
Cat.B1	2	2	
Cat.A	1	1	
TOTALE	11	11	

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2019

Si da atto che alla data del 31/10/2019 è cessato n. 1 dipendente di qualifica B4 ed è stato espletato nel corso dell'anno 2020 il concorso per l'assunzione di n. 1 operaio da destinare all'ufficio tecnico (cat B3O)

Con deliberazione di G.C. 64 del 31/47/2020 è stato modificato il piano triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 e revisione della pianta organica.

5 - Vincoli di finanza pubblica

Vincoli di finanza pubblica

I Commi 819 e seguenti della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) disciplinano le nuove regole di finanza pubblica, sancendo il superamento delle regole del pareggio di bilancio, introdotte dalla L. n. 243 del 2012, la cui applicazione è stata prevista a decorrere dal 2016, in sostituzione del patto di stabilità interno. In attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n.247 del 29/11/2017 e n. 101 del 17/05/2018, le regioni a statuto speciale, le provincie autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le provincie e i comuni possono utilizzare, a decorrere dal 2019, il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa (compresa la quota derivante da indebitamento) nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011.

Si ricorda che con la sentenza n. 247/2017 la Corte costituzionale si è pronunciata in merito ad alcune questioni proposte da diverse amministrazioni regionali e provinciali, con riferimento alla legittimità costituzionale della formulazione della regola del pareggio prevista dal L. 243/2012 con particolare riferimento alle disposizioni che prevedono la mancata inclusione dell'avanzo di amministrazione nel saldo da mantenere in equilibrio. La Corte, nel rigettare la questione di legittimità, ha comunque fornito una interpretazione costituzionalmente orientata della regola del pareggio, affermando il principio secondo cui "il risultato di amministrazione è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio di bilancio", ove fosse permanente, avrebbe comportato una immotivata penalizzazione finanziaria degli enti virtuosi.

Con la sentenza n. 1/2018, la Corte Costituzionale ha invece dichiarato incostituzionale l'articolo 1, comma 4656, della Legge n. 232/2016 nella parte in cui stabilisce che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio del bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi avrebbero dovuto trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza. La stessa disposizione è stata dichiarata incostituzionale anche laddove non prevedeva che l'inserimento dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali avesse effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio dell'esercizio di competenza". La sentenza ha anche precisato che tale incostituzionalità non ha effetti negativi sugli equilibri della finanza pubblica allargata poiché le entrate inerenti al FPV e all'avanzo di amministrazione, se legittimamente accertate, costituiscono fonti sicure di copertura di spese già programmate e avviate. Al contrario, la preclusione a utilizzare le quote di avanzo di amministrazione disponibili e i fondi già destinati a spese pluriennali muterebbe la "sostanza costituzionale" del cosiddetto pareggio, configurandolo come "attivo strutturale inertizzato", cioè inutilizzabile per le destinazioni già programmate, e in quanto tale costituzionalmente non conforme agli artt. 81 e 97 della Costituzione.

Il nuovo vincolo di finanza pubblica coinciderà, quindi, con gli equilibri ordinari di bilancio disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011) e dal TUEL (art. 162, comma 6). Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come presunto dal prospetto della verifica degli equilibri, allegato 10, al rendiconto di gestione

Gli equilibri di bilancio

L'art. 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 impone che il bilancio di previsione sia deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e

all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.

Il punto 9.10 del principio applicato alla programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011) stabilisce che Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare gli equilibri interni al bilancio di previsione per ciascuno degli esercizi in cui è articolato. Infatti, il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, e a garantire un fondo di cassa finale non negativo, deve prevedere:

- l'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria tra le spese correnti incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente. All'equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie. Al riguardo si segnala che l'equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, a seguito dell'adozione del cd. principio della competenza finanziaria potenziata non è più automaticamente garantito. Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse correnti. Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all'equilibrio di parte corrente. Invece, l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti, determinando, per la quota destinata agli investimenti, necessariamente un saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente. Considerato che le concessioni crediti degli enti locali sono costituite solo da anticipazioni di liquidità che, per loro natura sono chiuse entro l'anno, il problema dell'equilibrio delle partite finanziarie riguarda soprattutto le regioni che concedono crediti per finanziare investimenti, il cui prospetto degli equilibri dedica un'apposita sezione anche alle partite finanziarie. In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche il prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti;

- l'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili. Per le regioni, fino all'esercizio 2015, la copertura degli investimenti è costituita anche dai debiti autorizzati con legge e non contratti.

La definizione degli equilibri di bilancio è destinata ad essere integrata al fine di dare attuazione alla legge rinforzata n. 243 del 2012 che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 per gli enti territoriali, prevede il rispetto di ulteriori equilibri in termini di competenza finanziaria e di cassa.

Di fatto, il concetto degli equilibri è declinato in modo diverso dalla Legge costituzionale n. 243/2016.

In base al testo originario dell'art.9, ciascun ente avrebbe dovuto conseguire un saldo non negativo:

- a) tra le entrate finali e le spese finali;
- b) tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

Il vincolo si poneva sia in fase preventiva sia di rendiconto, sia in termini di competenza di cassa, per un totale di ben otto obiettivi.

Non era prevista l'esclusione né del fondo pluriennale vincolato né del fondo crediti di dubbia esigibilità

Con le modifiche introdotte dalla Legge n. 164/2016, il novellato art.9, comma 1, si allinea a quanto previsto in materia di pareggio di bilancio dalla L. n. 208/2015 (legge di bilancio 2016), prevedendo come unico obiettivo il saldo finale in termini di competenza.

Sono stati, quindi, cancellati i riferimenti al saldo finale di cassa ed al saldo corrente (di competenza e di cassa).

In secondo luogo, è stato inserito un nuovo comma 1-bis che individua le entrate e le spese rilevanti, anche in tal caso allineandosi a quanto previsto dalla L. 208/2015.

Sono individuate come entrate finali quelle ascrivibili ai primi cinque titoli delle entrate e come spese finali quelle ascrivibili ai primi tre titoli della spesa. Inoltre viene introdotto nel saldo il fondo pluriennale vincolato anche se limitatamente alla quota finanziata da entrate finali ed a partire dal 2020 mentre, per il triennio 2017-2019, è inclusa la quota di fondo pluriennale vincolato prevista in entrata non derivante da debito.

Il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria previsto dal punto 9.6 del principio applicato alla programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011) reca l'esposizione delle previsioni complessive del bilancio in termini di competenza e di cassa classificate per titoli, ed è costituito da un prospetto a sezioni divise nel quale sono indicate:

a) per le entrate gli importi di ciascun titolo, il totale delle entrate finali (costituito dalla somma dei primi 5 titoli), il totale delle entrate (costituito dalla somma di tutti i titoli delle entrate) e il totale complessivo delle entrate (il totale complessivo delle entrate di cassa è costituito dalla somma del totale delle entrate con il fondo di cassa, il totale complessivo delle entrate di competenza è costituito dalla somma del totale delle entrate con il fondo pluriennale vincolato e l'utilizzo del risultato di amministrazione);

b) per le spese gli importi di ciascun titolo di spesa, il totale delle spese finali (costituito dalla somma dei primi tre titoli delle spese), il totale delle spese (costituito dalla somma di tutti i titoli delle spese e il totale complessivo delle spese (il totale complessivo di cassa è sempre uguale al totale delle spese, mentre il totale complessivo di competenza è costituito dalla somma del totale di spesa con l'eventuale disavanzo di amministrazione riportato in bilancio per la copertura).

Il quadro generale riassuntivo del bilancio fornisce una visione sintetica e globale dell'intera gestione dell'ente, relativa alle operazioni di competenza finanziaria dell'esercizio. Tutte le voci del prospetto devono essere valorizzate, anche se di importo pari a 0.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

La realizzazione delle linee programmatiche individuate nel programma di mandato del Sindaco ed esplicitate negli obiettivi strategici non può prescindere da un'analisi accurata delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili nel periodo di mandato, sia per la gestione di parte corrente, sia per la gestione riguardante gli investimenti.

Accanto al nuovo quadro normativo, che assegna all'attività di programmazione un rilievo più incisivo nella scelta delle politiche pubbliche, continua tuttavia a persistere uno scenario di precarietà connesso alla quantificazione, da parte degli organi centrali, delle risorse da destinare ai servizi prestati dalle autonomie locali.

La programmazione dell'Ente per il periodo di riferimento si sviluppa tenendo conto della diversa natura delle risorse, a seconda che essa sia tesa al mantenimento, allo sviluppo o alle politiche di investimento. Le risorse sono quindi analizzate con riferimento alla loro destinazione in due distinti comparti:

- entrate per il finanziamento di spese cosiddette “correnti”, ovvero che hanno la caratteristica di riprodursi e consumarsi nell'ambito temporale di ogni esercizio;
- entrate in conto capitale, ovvero aventi carattere di straordinarietà anche dal punto di vista del loro dimensionamento e destinate a finanziare esclusivamente investimenti pubblici.

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La realizzazione delle linee programmatiche individuate nel programma di mandato del Sindaco ed esplicitate negli obiettivi strategici non può prescindere da un'analisi accurata delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili nel periodo di mandato, sia per la gestione di parte corrente, sia per la gestione riguardante gli investimenti.

Accanto al nuovo quadro normativo, che assegna all'attività di programmazione un rilievo più incisivo nella scelta delle politiche pubbliche, continua tuttavia a persistere uno scenario di precarietà connesso alla quantificazione, da parte degli organi centrali, delle risorse da destinare ai servizi prestati dalle autonomie locali.

La programmazione dell'Ente per il periodo di riferimento si sviluppa tenendo conto della diversa natura delle risorse, a seconda che essa sia tesa al mantenimento, allo sviluppo o alle politiche di investimento. Le risorse sono quindi analizzate con riferimento alla loro destinazione in due distinti comparti:

- entrate per il finanziamento di spese cosiddette “correnti”, ovvero che hanno la caratteristica di riprodursi e consumarsi nell'ambito temporale di ogni esercizio;
- entrate in conto capitale, ovvero aventi carattere di straordinarietà anche dal punto di vista del loro dimensionamento e destinate a finanziare esclusivamente investimenti pubblici.

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello Stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio.

Il cosiddetto “federalismo fiscale” ha ridotto da tempo il trasferimento di risorse centrali ed accentuato la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni.

Ora dal 2020 la precedente situazione che prevedeva a sistema l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi erano e sono rispettivamente il possesso di immobili;

l'erogazione e fruizione di servizi comunali e comprendeva IMU e TASI è ora sostituito dal 2020 dalla cosiddetta "Nuova IMU".

La nuova IMU applicata già nel 2020 è normata dall' Art. 1 dai commi 738 al 783 della legge di bilancio 2020 - LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019. La nuova IMU è sempre un'imposta municipale (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.

La TARI è il tributo che viene introdotto dalla Legge di Stabilità 2014 per la copertura dei costi di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, in sostituzione dei precedenti regimi di prelievo sui rifiuti (TARSU, TARES, TIA, ecc.).

La previsione di gettito è definita a livello indicativo in rapporto ad uguale spesa per il servizio rifiuti, stante l'obbligo normativo di assicurare con il tributo la copertura integrale dei costi del servizio stesso.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all' ARERA funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di competenza.

Le delibere ARERA 443 e 444 del 2019 sono alla base del nuovo concetto di piano finanziario e determinazione dei costi dei rifiuti.

Le modalità di applicazione della TARI ad oggi risultano stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 23.02.2018 che approva il regolamento per la gestione della TARI.

Ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013, le tariffe della TARI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio medesimo per l'anno medesimo.

Per le tariffe relative al bilancio 2021 ed il PEF 2021 si provvederà con atto successivo entro i termini di scadenza di approvazione del bilancio di previsione.

Nel regime TARI, rimane applicabile l'ex tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo ed applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana/Provincia sull'importo del tributo che dal 2020 è trattenuto direttamente in sede di versamento e riversato all'ente competente.

Le previsioni proposte sul bilancio 2021-2023 sono indicative sulla base di quanto stanziato negli anni pregressi in attesa della predisposizione dei PEF ufficiali da parte del soggetto gestore.

La loro determinazione definitiva avverrà a ricevimento del Piano Economico Finanziario da parte Consorzio di Bacino 16 e all'approvazione delle tariffe.

È necessario ricordare come l'art. 138 del D.L. 34/2020 successivamente convertito in legge ha definito un intervento normativo teso ad uniformare i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine di approvazione del bilancio di previsione.

Canone unico per il commercio su aree pubbliche in sostituzione di Tosap e Cosap. Ai sensi dell'articolo 1, comma 837 e successivi, Legge di Bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Il canone sostituirà la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosa), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap), e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee i prelievi sui rifiuti.

Il canone di cui al comma 837 è determinato dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.

Le aliquote IMU sono le seguenti:

Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,50
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	0,05%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	0,1%
Aree edificabili	0,8%
Terreni agricoli	0,8%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,8%
Altri fabbricati	0,8%

ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IRPEF

L'addizionale comunale IRPEF è stata istituita con il D.Lgs. 360/1998, a norma dell'art. 48, comma 10 della L. 449/1997, come modificato dall'art. 1, comma 10 della L. 191/1998.

Per il triennio considerato si ipotizza la conferma dell'aliquota dello 0,6%

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Il Fondo di Solidarietà Comunale ex Fondo di riequilibrio nasce con l'obiettivo di andare a compiere una perequazione orizzontale tra i Comuni nell'ottica di una progressiva estinzione dei trasferimenti statali.

Esso è composto da risorse in parte attribuite dallo Stato a compensazione delle riduzioni di gettito conseguenti alle agevolazioni tributarie in materia di IMU e TASI introdotte dalla L. 208/2015 e per la retante parte da una quota del gettito IMU spettante ai Comuni, da redistribuire con finalità perequative, secondo criteri fissati dal legislatore.

DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF

L'articolo 1, comma 2 del D.L. 255/2010 prevede la possibilità da parte del contribuente di destinare il 5 per mille a sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente medesimo.

PAGO PA

Dal punto di vista dei “pagamenti” da parte dei contribuenti/utenti è necessario fare il punto sull’obbligo di attivazione dei servizi di pagamento con PagoPA a partire dal 28.02.2021.

Per risolvere il problema dei pagamenti nella pubblica amministrazione l’AgID ha creato PagoPA, il sistema nazionale per i pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione, una piattaforma che mira a rendere più semplici, sicure e trasparenti tutte le transazioni verso la PA. Nel pagamento dei servizi pubblici PagoPA assicura infatti diversi vantaggi, come la conoscenza in anticipo del costo dell’operazione e l’ottenimento della ricevuta per attestare l’avvenuto versamento.

Grazie a PagoPA, adottato obbligatoriamente da tutti gli enti pubblici e da un numero crescente di Banche e di istituti di pagamento (Prestatori di Servizi a Pagamento - PSP), sarà ed in parte è quindi possibile pagare facilmente tributi, tasse, utenze, rette, quote associative, bolli ed effettuare qualsiasi altro tipo di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, ma anche verso altri soggetti, come aziende a partecipazione pubblica, scuole, università e ASL.

PagoPA non è un sito dove pagare, ma una piattaforma di pagamenti standard adottata da Banche e altri istituti di pagamento.

Tutto quello che occorre è un indirizzo email valido o, nel caso di pagamenti tramite home banking o tramite siti web degli enti aderenti, i propri dati di login.

I pagamenti vanno effettuati direttamente sul sito o sull’APP dell’Ente Creditore (il tuo comune, ad esempio) o attraverso i canali (online e fisici) di banche e altri Prestatori di Servizio a Pagamento (PSP), ovvero:

Presso le agenzie di una banca

Utilizzando l’home banking (dove trovi i loghi CBILL o PagoPA)

Presso gli sportelli ATM di una banca (se abilitati)

Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e ITB

Presso le Poste, se il canale è attivato dalla Pubblica Amministrazione che ha inviato l’avviso

PagoPA intende non solo facilitare i pagamenti online, ma anche migliorare l’esperienza d’uso del cittadino nel caso di avvisi di pagamento cartacei. Non tutti infatti vogliono o possono pagare online. Per questo, per PagoPA, l’AgID ha elaborato un nuovo tipo di avviso cartaceo, che indica al cittadino tutte le modalità di pagamento possibili: sul sito del Comune, in banca o agli sportelli postali, ma anche nelle tabaccherie e ricevitorie.

Per l’ente locale rappresenterà una nuova modalità di incasso e rendicontazione che abbrevierà tempistiche di regolarizzazione dei provvisori di entrata e faciliterà la corretta contabilizzazione a bilancio delle risorse.

Questo Ente già utilizza il sistema PagoPA per il pagamento del servizio, trasporto scolastico, e verrà implementato per il pagamento di ulteriori servizi previsti dalla norma.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Sono distinte, secondo la loro natura, in entrate da:

- Contributi agli investimenti: trattasi quasi esclusivamente di contributi regionali a valere su specifici interventi attinti attraverso bando;
- Altri trasferimenti in conto capitale: riguardano in particolare trasferimenti da imprese private;
- Alienazioni di beni materiali e immateriali: sono proventi che derivano dall'alienazione di parte del patrimonio comunale non direttamente funzionale alla prestazione di pubblici servizi. Sono ricompresi in questa voce inoltre i proventi da vendita di aree cimiteriali;
- Altre entrate in conto capitale: riguardano i proventi delle urbanizzazioni primarie e secondarie, il costo di costruzione ed eventuali trasferimenti;
- Entrate da riduzione di attività finanziarie: trattasi dei proventi che derivano dall'alienazione di partecipazioni in organismi esterni;
- Accensione di mutui e prestiti: possono derivare dall'accensione di mutui o dall'emissione di prestiti obbligazionari.

Le entrate derivanti dalla disciplina urbanistica si prevedono costanti in ragione dell'esame dei dati storici ed in coerenza con gli strumenti della programmazione ed urbanistici vigenti.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente prevede di fare accendere un mutuo per il finanziamento della copertura della struttura polifunzionale pari ad €. 180.000,00 per l'annualità 2021 con possibilità di slittamento della quota capitale e interessi all'annualità successiva.

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione del pagamento delle spese fisse quali gli stipendi, le spese per utenze e noleggi, per le manutenzioni ordinarie, le rate di ammortamento dei mutui e tutte le spese di carattere ripetitivo.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività al mantenimento dei servizi in essere.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In questa sezione vengono presentate le linee guida relative alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021/2023.

Gli enti locali sono infatti tenuti a definire questa programmazione per assicurare le esigenze di funzionalità e per ottimizzare le risorse necessarie al migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio.

OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE E VINCOLI NORMATIVI

La linea operativa che l'amministrazione intende perseguire, è finalizzata a garantire l'ordinaria attività degli uffici e dei servizi e i livelli di prestazione dei servizi alla cittadinanza.

In fase di predisposizione del bilancio del prossimo triennio, la programmazione del fabbisogno di personale sarà improntata a coniugare la necessità di disporre di una dotazione di risorse umane e competenze in grado di perseguire, le attività e le funzioni istituzionali, i programmi prioritari nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa.

Con l'approvazione del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75 (G.U. n. 130 del 7.06.2017) in vigore dal 22 giugno 2017 sono state apportate modifiche al D.Lgs. 165/2001 in materia di programmazione del fabbisogno di personale.

Un punto fondamentale della riforma ha riguardato il superamento della tradizionale determinazione del fabbisogno di personale legato alla dotazione organica come nuovo modello di reclutamento, basato sui fabbisogni e non più sulle piante organiche, per reclutare le professionalità che davvero servono per il miglioramento dei servizi anche con riferimento a fabbisogni emergenti di nuove figure e competenze professionali.

I Piani Triennali del Fabbisogno di Personale (PTFP) divengono quindi strumenti strategici centrali, programmatici, modulabili e flessibili per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie alle organizzazioni e la dotazione organica si identifica come valore finanziario (dotazione di spesa potenziale) che segue in modo flessibile le dinamiche del PTFP.

Non vengono comunque meno i vincoli e i limiti già previsti negli anni precedenti, illustrati in sintesi:

- programmare le politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale (art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000);
- assicurare nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente la data di entrata in vigore della disposizione di legge [2011-2013] (art 1 comma 557-quater L. 296/2006, così come integrato dal DL 90/2014, convertito nella Legge 214/2014);

In caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione della spesa, agli Enti si applica il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale (art. 1, comma 557-ter L. 296/2006).

Per quanto riguarda l'acquisizione di personale mediante assunzioni con forme di lavoro flessibile, per l'anno 2020 il limite di spesa per gli enti virtuosi dovrebbe mantenersi pari al 100% della spesa sostenuta nell'esercizio 2009 ai sensi dell'art 9 comma 28 del DL 78/2010.

PRIORITÀ E CRITICITÀ

La programmazione e le politiche di gestione del personale, come detto, devono essere coerenti e funzionali agli obiettivi e alle scelte amministrative.

La scelta è quella di assicurare la copertura delle posizioni libere e disponibili, siano esse dovute pensionamenti e cessazioni a qualsiasi titolo, L'attuale quadro normativo, complesso e a volte frammentario, è caratterizzato da una serie di disposizioni assai rigorose, tese al contenimento e alla tendenziale riduzione della spesa a qualsiasi titolo. Esse incidono, sulle facoltà assunzionali degli enti locali - a tempo indeterminato e determinato.

MODALITA' OPERATIVE

La Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2020-2022 risulta essere la seguente:

anno 2021:

- garantire l'eventuale turn over o cessazioni a vario titolo che potenzialmente potrebbero verificarsi;
- garantire l'eventuale sostituzione temporanea di personale assente per lunghi periodo o particolari esigenze determinate da particolari carichi di lavoro o progetti con le modalità consentite dalla normativa vigente;

anno 2022:

- garantire l'eventuale turn over o cessazioni a vario titolo che potenzialmente potrebbero verificarsi;
- garantire l'eventuale sostituzione temporanea di personale assente per lunghi periodo o particolari esigenze determinate da particolari carichi di lavoro o progetti con le modalità consentite dalla normativa vigente;¹

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Nel biennio 2021/2023 si prevede la seguente programmazione:

Servizio di Ristorazione scolastica:

1 anno 206.600

2 anno 227.100

L'appalto del servizio di ristorazione è stato aggiudicato nel corso dell'anno 2019

Servizio di supporto ufficio tributi

1 anno 18.000,00

2 anno 18.000,00

L'appalto del servizio sarà aggiudicato nel corso dell'anno 2021

**ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
FORNITURE E SERVIZI 2021-2022 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di San Raffaele Cimena**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	224.600	245.100,00	472.200,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo
altro	importo	importo	importo
totale	importo	importo	importo

Il referente del programma
(Dott. Matteo Bossa)
(Rag. Antonella Tamiazzo)

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

Comune di San Raffaele Cimena

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/i)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AU SA	denominazione	
																				Importo	Tipo loggia			
1	82501670010	2019	2019	codice	si/no	codice	si/no	Testo	servizi	Tabella CPV	Servizio di ristorazione scolastica	Tabella B.1	Matteo Bossa	38	No	206600	227100	796.300,00	1.274.000,00	valore	testo	codice	Centrale unica di committenza tra i comuni	Tabella B.2
codice	82501670010	2021	2021	8593594°1°		codice	si/no	Testo	servizi	Tabella CPV	Servizio supporto ufficio tributi	Tabella B.1	Antonella Tamiazzo	48	No	18000	18000	36000	72000	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2
																somma (12)	somma (12)	somma (12)	somma (12)	somma (12)				

Il referente del programma
(Dott. Matteo Bossa)
(Rag. Antonrlls Tamiazzo)

Note

- (1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programma di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S=CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma biennale)			
Responsabile del procedimento		codice fiscale	
Matteo Bossa			
Antonella Tamiazzo			
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto			
tipologia di risorse	<i>primo anno</i>	<i>anno</i>	<i>Annualità successive</i>
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	224600	245.100	1.310.00
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L.403/1990	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo
Altra tipologia	importo	importo	importo

**ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
FORNITURE E SERVIZI 2021-2023 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di San Raffaele Cimena**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON
RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo

Il referente del programma
(.....)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

L'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile /2016 “Codice dei Contratti” dispone che l'attività di realizzazione dei lavori, rientranti nell'ambito di applicazione e aventi singolo importo pari o superiore a 100.000 euro, si svolga sulla base di un Programma Triennale dei Lavori Pubblici e di suoi aggiornamenti annuali. Tale programma, che identifica in ordine di priorità, e quantifica, i bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice in conformità agli obiettivi assunti, viene predisposto ed approvato unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso (Elenco annuale).

**ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2021-2023 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di San Raffaele Cimena**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	2.045.280,00	importo	importo	2.045.280,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	305.000,00	importo		305.000,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	392.720,00	622.360,00	importo	1.015.080,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	importo	importo	importo	importo
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo	importo
altra tipologia		importo	importo	
totale	2.743.000,00	622.360,00		3.365.360,00

Il referente del programma
(Geom. Rosso Davide.)

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO I – SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2010-2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di San Raffaele Cimena

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute																	
CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art. 1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione	Parte di infrastruttura di rete
codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no
codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no
codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no
codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no
codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no
					somma	somma	somma	somma									

Il referente del programma
(.....)

Note

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
- (4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C: in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale

b) regionale

Tabella B.3

a) mancanza di fondi

b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale

b2) cause tecniche: presenza di contenzioso

c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge

d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia

e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)

b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)

c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal relativo progetto esecutivo come accennato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

a) prevista in progetto

b) diversa da quella prevista in progetto

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzati nel Programma triennale).	
Descrizione dell'opera	
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)	unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (valore)	valore (mq, mc...)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato	si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato	si/no
Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)	
Sponsorizzazione	si/no
Finanza di progetto	si/no
Costo progetto	importo
Finanziamento assegnato	importo
Tipologia copertura finanziaria	
Comunitaria	si/no
Statale	si/no
Regionale	si/no
Provinciale	si/no
Comunale	si/no
Altra Pubblica	si/no
Privata	si/no

ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 DELL'AMMINISTRAZIONE

Comune di San Raffaele Cimena

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione Immobile	Codice Istat			localizzazione – CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L.214/2011	Tipo disponibilità se Immobile derivante da Opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
codice	codice	codice	terreno	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4		valore	valore	
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma
												somma	somma		

Il referente del programma
(Geom. Davide Rosso)

Note

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

1. no
2. sì, come valorizzazione
3. sì, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico

2. *cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica*
3. *vendita al mercato privato*

ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2010-2023 DELL'AMMINISTRAZIONE

Comune di San Raffaele Cimena

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero Intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (4)	lavoro compiuto (6)	Codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia
Numero intervento CUI	testo	codice	2020	Rosso davide	si/no	si/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tecnico	Ampliamento edificio scolastico	Tabella D.3	1.345.000,00	valore	valore	valore	1.345.000,00	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5
Numero intervento CUI	testo	codice	2020	Rosso davide	si/no	si/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	Messa in sicurezza rio san bernardo	Tabella D.3	285.000,00	valore	valore	valore	285.000,00	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5
Numero intervento CUI	testo	codice	2021	Rosso davide	si/no	si/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	Copertura struttura polifunzionali	Tabella D.3	363.000,00	valore		valore	350.000,00	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5
Numero intervento CUI	testo	codice	2020	Rosso Davide	si/no	si/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	Messa in sic diss idrogeol. S. raff alto	Tabella D.3	750.000,00	valore	valore	valore	750.000,00	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5
Numero intervento CUI	testo	codice	2021	Rosso Davide	si/no	si/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	Realizzazione pista ciclabile san raffaele gassino	Tabella D.3		362.360,00			362.360					

Tabella D.5

1. *modifica ex art.5 comma 9 lettera b)*
2. *modifica ex art.5 comma 9 lettera c)*
3. *modifica ex art.5 comma 9 lettera d)*
4. *modifica ex art.5 comma 9 lettera e)*
5. *modifica ex art.5 comma 11*

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 DELL'AMMINISTRAZIONE

Comune di San Raffaele Cimena

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma
(.....)

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo

AMB – Qualità ambientale

COP – Completamento Opera Incompiuta

CPA – Conservazione del patrimonio

MIS – Miglioramento e incremento di servizio

URB – Qualità urbana

VAB – Valorizzazione beni vincolati

DEM – Demolizione Opera Incompiuta

DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”

2. progetto di fattibilità tecnico – economica: “documento finale”

3. progetto definitivo

4. progetto esecutivo

**ALLEGATO I – SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2021-2023 DELL'AMMINISTRAZIONE**

Comune di San Raffaele Cimena

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da Scheda D	testo
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da Scheda D	testo
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da Scheda D	testo
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da Scheda D	testo
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da Scheda D	testo

Il referente del programma
(.....)

(1) breve descrizione dei motivi

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Non risultano attualmente progetti di investimento non conclusi

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

L'art. 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 impone che Il bilancio di previsione sia deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.

Il punto 9.10 del principio applicato alla programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011) stabilisce che il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare gli equilibri interni al bilancio di previsione per ciascuno degli esercizi in cui è articolato. Infatti, il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, e a garantire un fondo di cassa finale non negativo, deve prevedere:

- l'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria tra le spese correnti incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente. All'equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie. In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche il prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti;

- l'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili.

L'Ente monitorerà la situazione corrente della spesa e delle entrate in modo da garantire gli equilibri previsti.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Per quel che riguarda la parte corrente, l'obiettivo delle missioni attivate è quello di garantire lo svolgimento della normale attività dell'Ente e la manutenzione ordinaria.

E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

Le spese del Bilancio di previsione 2021-2023 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

Il D.lgs. 118/2011 prevede, per gli Enti Locali, venti missioni e settantatré programmi. Ogni Ente, in relazione ai servizi che rende, può prevedere nel suo Bilancio lo stanziamento di somme nelle missioni e programmi che prevede di utilizzare.

La versione semplificata del D.U.P. come indicato nel decreto ministeriale 20 maggio 2015, prevede l'indicazione degli obiettivi che l'ente intende realizzare all'interno delle singole missioni e programmi.

Non è obbligatorio inserire le previsioni di spesa.

Per quel che concerne la parte corrente del bilancio, quindi il titolo 1 della spesa, per ogni singolo programma e missione, l'obiettivo è quello di garantire la buona funzionalità dell'Ente procedendo al pagamento degli emolumenti ai dipendenti, delle spese fisse e ripetitive e alla manutenzione ordinaria dei beni di proprietà.

Per quel che concerne le spese in conto capitale (investimenti) sono state descritte analiticamente nell'apposita sezione di questo documento.

F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali controllati
Mantenimento servizi affidati
Società controllate
Mantenimento servizi affidati

G) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Non sono presenti altri strumenti di programmazione.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

Il presente documento:

Il presente documento è redatto conformemente al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i. e al Decreto interministeriale del 18 maggio 2018 emanato in attuazione all'art.1 comma 887 della Legge 27.12.2017, n. 205 che prevede la redazione di un D.U.P. Semplificato per i comuni di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Il presente D.U.P. semplificato ha un periodo di valenza di tre anni decorrenti dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023.

Il documento, nei suoi aspetti programmatici e gestionali, è redatto conformemente agli indirizzi programmatici dell'attuale amministrazione, nel rispetto ed in coerenza con le linee di mandato amministrativo e della vigente normativa in materia.

San Raffaele Cimena, 15/01/2021

Il Sindaco

Geom. Ettore Mantelli

Il Segretario comunale

Dott. Matteo Bossa

Il Responsabile Finanziario

Rag. Antonella Tamiazzo